



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO –**

DETERMINAZIONE N.21 del 19.07.2021

Oggetto: proroga tecnica del contratto relativo all'affidamento del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antincendio e antintrusione e gestione delle chiavi per il T.A.R. Sicilia – Palermo per la durata di n. 3 giorni, dal 20.07.2021 al 22.07.2021.

SMART CIG: ZA4202FFCB

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la Determinazione n. 18 del 07.07.2021 con cui è stata disposta la proroga tecnica del contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 1794562 del 12.06.2018 con la Security Service srl relativo all'affidamento del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antincendio e antintrusione e gestione delle chiavi per il T.A.R. Sicilia – Palermo per la durata di n. 10 giorni, dal 10.07.2021 al 19.07.2021;

DATO ATTO che, a seguito della conclusione delle verifiche e dei tempi di subentro del nuovo servizio concordati per le vie brevi con il nuovo affidatario del servizio, permane la necessità di assicurare la continuità del suddetto servizio al fine di provvedere alla sicurezza dell'immobile;

VISTO il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, nella versione del testo consolidato con le modifiche, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10/11/2020 (G.U.R.I. n.289 del 20.11.2020);

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sulle procedure per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

PRESO ATTO che sul portale www.acquistinretepa.it non esistono convenzioni Consip attive per la suddetta fornitura;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

VISTO l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce: *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

VISTO altresì, il parere Anac n.33/2013 del 16/05/2013, secondo il quale per il tempo occorrente all'individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla proroga tecnica, in considerazione dell'esigenza, per fatti non dipendenti dalla stessa, di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 2 del capitolato d'onere allegato al contratto di cui al suddetto documento di stipula della RDO MEPA n. 1794562 del 12.06.2018 che prevede la “possibilità di proroga nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50”;

RITENUTO che appare opportuno ricorrere all'istituto della proroga tecnica al fine di assicurare la necessaria continuità nell'espletamento del servizio, oggetto del contratto in scadenza, nelle more del completamento della procedura finalizzata all'individuazione del soggetto affidatario e della stipula del contratto con il nuovo fornitore, per i motivi indicati in premessa, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso normativamente previsto in caso di attivazione della suddetta Convenzione ovvero per l'ipotesi di sopravvenuta operatività della stessa;

CONSIDERATO che il costo dei servizi per la durata di **n. 3 giorni**, in applicazione del vigente contratto, ammonta ad **€ 6,99 oltre ad € 1,54 per IVA al 22%, per complessivi € 8,53**;

VISTE le note prot. n. 6981 del 01.03.2021 e prot. n. 11651 del 07.04.2021 del Segretario Delegato per i TT.AA.RR., con la quale è stata comunicata l'assegnazione, tra l'altro, delle somme a valere sul cap. 2287 per l'anno finanziario 2021 relative al servizio di gestione esternalizzata dell'archivio di deposito;

RISCONTRATA pertanto la disponibilità di fondi **sul Cap. 2287** dell'anno finanziario corrente;

CONSIDERATO la validità del DURC acquisito d'ufficio on line prot. INPS 26907638 con scadenza 31.10.2021 che dichiara la regolarità della suddetta ditta;

Per quanto sopra,

PROPONE

- 1. di prorogare** per la durata di n. 3 giorni, dal 20.07.2021 al 22.07.2021, la scadenza del contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 1794562 del 12.06.2018 relativo all'affidamento del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme dell'impianto antincendio ed antintrusione e gestione delle chiavi per il T.A.R. Sicilia - Palermo, con la ditta Security Service Srl con sede legale in via delle Terme n. 119 -95024 Acireale (CT), P.Iva n. 05301810825, per l'importo di € **6,99 oltre ad € 1,54 per IVA al 22%, per complessivi € 8,53;**
- 2. di imputare** il costo del servizio, sul **capitolo 2287** dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e TT.AA.RR. per l'anno 2021;
- 3. di non quantificare** l'ammontare del 2% per l'incentivo funzioni tecniche in quanto il "Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" allegato al DPCS n.310 del 13.12.2019 non prevede il ricalcolo del suddetto incentivo da accantonare;
- 4. di dare atto che il** Direttore dell'esecuzione è la dipendente Sig.ra Antonella Colli, a cui la presente determinazione deve essere trasmessa;
- 5. di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016 e sul portale ANAC dedica ove attivo.

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i., nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale